



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 60 del 17 aprile 2014

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 1675 al n. 1700)	2
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 1701 al n. 1707)	3
Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 1708 al n. 1713)	3

Delibera Giunta regionale 17 aprile 2014 - n. X/1690

“Lombardia Concreta” – Ulteriori iniziative per la riqualificazione e lo sviluppo dell’offerta commerciale e turistica del territorio lombardo nell’ambito dell’accordo di programma per la competitività con il sistema camerale	4
---	---

Delibera Giunta regionale 17 aprile 2014 - n. X/1691

Approvazione «Programma di promozione turistica della Lombardia con il sistema camerale - 2014» nell’ambito dell’ADP competitività – Asse 2 – Linea strategica 2 – Punto attrattività	8
---	---

Delibera Giunta regionale 17 aprile 2014 - n. X/1692

Approvazione del bando per l’aggregazione delle imprese del territorio e la creazione di club di prodotto per favorire l’attrattività in vista di Expo in collaborazione con la Camera di commercio di Bergamo nell’ambito dell’ADP competitività - Asse 2 Attrattività e competitività dei territori	10
---	----

Delibera Giunta regionale 17 aprile 2014 - n. X/1693

Adesione di Regione Lombardia al progetto «Piano di sviluppo 2015-2020 per la provincia di Pavia» nell’ambito dell’accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo	21
---	----

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 9 aprile 2014 - n. 3041

Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - Attuazione della deliberazione n. 1453 del 28 febbraio 2014 - Individuazione del progetto pilota nel settore dell’illuminazione pubblica	25
--	----

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente struttura 16 aprile 2014 - n. 3324

Diffusione nelle istituzioni scolastiche e formative di azioni di innovazione tecnologica nella didattica - Ulteriore finanziamento dell’iniziativa «Generazione web Lombardia 2013/2014»	26
---	----

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 16 aprile 2014 - n. 3292

Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole». Approvazione disposizioni attuative per la presentazione delle domande	33
--	----

Decreto dirigente struttura 16 aprile 2014 - n. 3316

OCM ortofrutta - Procedure per il riconoscimento e la verifica del funzionamento e del mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni	67
---	----

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

Decreto dirigente unità organizzativa 17 aprile 2014 - n. 3363

FRIM – Linea di intervento «Cooperazione» di cui alla d.g.r.n. VIII/ 11329 del 10 febbraio 2010 - Ammissione a cofinanziamento di cooperative, cooperative sociali e loro consorzi. XII provvedimento	99
---	----

Decreto dirigente struttura 15 aprile 2014 - n. 3282

Bando voucher per l’internazionalizzazione 2014: rifinanziamento stanziamenti per le Misure «B» e «C» per la provincia di Mantova	101
---	-----

D.G. Agricoltura

D.d.s. 16 aprile 2014 - n. 3292 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole». Approvazione disposizioni attuative per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Richiamati i regolamenti:

- (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1698/2005;
- (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- (CE) n. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 2009, che modifica il Regolamento CE n. 1974/2006;
- (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamate le decisioni della Commissione:

- C (2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 modificato ed integrato sulla base delle osservazioni della Commissione stessa;
- C (2009) 10347 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007;
- C (2011) 3621 del 24 maggio 2011, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 10347 del 17 dicembre 2009;

Richiamate le note della Commissione del:

- 27 febbraio 2012, che approva un'ulteriore proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013, tra cui la rimodulazione finanziaria;
- 17 maggio 2013, che approva l'ultima proposta di mo-

difica al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Lombardia;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia:

- n. 8/6270 del 21 dicembre 2007 di approvazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 112, 121, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311;
- n. 8/8639 del 12 dicembre 2008 di modifica ed integrazione alle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 114, 121, 122, 123, 125, 216, 221, 223, 226, 311, 323;
- n. 8/10086 del 7 agosto 2009 di modifica ed integrazione alle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 121, 211, 214, 216, 311, 312, 323;
- n. 8/11161 del 3 febbraio 2010 di modifica ed integrazione alle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 121, 123, 214, 221, 223, 311, 312, 313, 321 e 331;

Considerato che le sopra richiamate deliberazioni demando ad un successivo atto dirigenziale l'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto di dover approvare il testo delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande, relative alla Misura 121 «Ammodernamento delle Aziende Agricole», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, come stabilito dalle sopracitate deliberazioni n. 6270/2007 e n. 11161/2010;

Considerato che il Piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013, integrato con le risorse di transizione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, consente di impiegare le risorse a valere sulla Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole», per l'anno 2014;

Ritenuto, sulla base della dotazione finanziaria assegnata alla Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole», di impiegare per le presenti disposizioni attuative la somma di € 25.000.000,00, che grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura proponente, individuata dalla DGR n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Visto l'articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande, relative alla Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di impiegare, sulla base della dotazione finanziaria assegnata alla Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole», per le presenti disposizioni attuative, la somma di € 25.000.000,00 che grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura;

4. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013.

Il dirigente della struttura sviluppo agroalimentare
e compatibilità ambientale
Vitaliano Peri

ALLEGATO A

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 121

Ammodernamento delle aziende agricole

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

INDICE

1. OBIETTIVO

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

2.1 Chi non può presentare domanda

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

4.1 Spese generali

4.2 Data di inizio degli interventi

4.3 Interventi non ammissibili

5. LIMITI E DIVIETI

6. TIPOLOGIE DI AIUTO

6.1 A quanto ammonta il contributo

A) Contributo in conto capitale

B) Contributo in conto interessi

6.2 Massimale di spesa

7. PRIORITA' D'INTERVENTO

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

8.1 Quando presentare la domanda

8.2 A chi inoltrare la domanda

8.3 Come presentare la domanda

8.4 Documentazione da presentare

8.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

8.5.1 Errore sanabile o palese

8.5.2 Documentazione incompleta

8.5.3 Documentazione integrativa

9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

9.1 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

9.2 Richiesta di riesame

10. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

11. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

12. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

13. PROROGHE

14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO

14.1 Varianti in corso d'opera

14.2 Modifiche di dettaglio

15. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

17. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

17.1 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

17.2 Domanda di pagamento del saldo nel caso di contributo in conto interessi

18. CONTROLLO IN LOCO

19. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

20. FIDEIUSSIONI

21. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

23. CONTROLLI EX POST

24. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

25. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

25.1 Recesso dagli impegni

25.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

26. IMPEGNI

26.1 Impegni essenziali

26.2 Impegni accessori

27. RICORSI

27.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

27.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

28. SANZIONI

29. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

30. RIEPILOGO TEMPORALE

ALLEGATO 1 - NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI

ALLEGATO 2 - ELENCO PREZZI

OPERAZIONI PRELIMINARI

OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO

FORNITURA DELLE PIANTINE
OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA
PACCIAMATURE
PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI
OPERAZIONI ACCESSORIE

1. OBIETTIVO

La Misura si pone l'obiettivo di promuovere l'innovazione di processo e di prodotto e la riconversione produttiva delle aziende agricole.

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:

A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "Coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)¹, anche sotto condizione;

B. società agricola²:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP¹ anche sotto condizione;

C. società cooperativa³:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP¹, anche sotto condizione;

D. impresa associata:

Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "Coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni indicati ai successivi paragrafi 26.1 e 26.2.

Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

2.1 Chi non può presentare domanda

- A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- B. le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili⁴ ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR), approvato con decreto n. 7107 del 16 luglio 2010 e successive modifiche e integrazioni.

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono:

- A. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112 "Inserimento di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo 2007/2013 della Regione Lombardia, che comprenda almeno:
 1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
 2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
 3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;
 4. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.

Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associate deve presentare

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi da realizzare nel processo di sviluppo di ciascuna azienda. Il Piano aziendale presentato dalla singola azienda associanda, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 7 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo.

Qualora il beneficiario della presente Misura, in assenza di cause di forza maggiore, tra quelle riportate nel paragrafo 12.2 del "Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni" dell'OPR ("Manuale"), risulti inadempiente alle disposizioni del Piano aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo eventualmente già liquidato;

- B. garantire il rispetto di requisiti comunitari esistenti e applicabili all'investimento interessato, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento di cui alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" e sono finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del Regolamento (CE) n. 1698/2005, tali requisiti devono essere soddisfatti entro la data di realizzazione degli interventi indicata al successivo paragrafo 12;

- C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: D.Lgs. 81/2008; fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/ig01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;

- D. garantire il lavoro ad almeno 1 Unità Lavoro Anno (ULA), pari a 1.800 ore/anno, calcolate con le modalità stabilite dal Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 4209 del 16 maggio 2012, escludendo dal calcolo i valori del fabbisogno di manodopera relativi allo svolgimento delle attività connesse, come ad esempio la produzione di energia da fonti rinnovabili o l'agriturismo. Nel caso di aziende ubicate in zona svantaggiata⁵ è sufficiente garantire il lavoro ad 0,5 ULA, purché al termine dell'investimento si arrivi almeno ad 1 ULA.

Le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento devono essere mantenute, senza interruzione, sino al completo adempimento degli impegni previsti ai successivi paragrafi 26.1 e 26.2;

- E. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;

- F. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province della Lombardia, in applicazione alla legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008, articolo 34, comma 1, lettera f), e successive modifiche e integrazioni;

- G. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita oppure della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione alle opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

La Misura si attua su tutto il territorio regionale e sono ammessi, soltanto se relativi ai prodotti compresi nell'Allegato I previsto dall'articolo 32 del Trattato dell'Unione Europea, i seguenti interventi:

- A. opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria quali costruzione, ristrutturazione o risanamento conservativo⁶ di fabbricati rurali al servizio dell'azienda agricola, ad eccezione degli edifici destinati ad abitazione e degli uffici;
- B. impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni, ad esclusione dei nuovi impianti e dei reimpianti di vite e di olivo;
- C. realizzazione e/o ristrutturazione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;
- D. introduzione di sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO, EMAS ed GlobalGap⁷;
- E. ristrutturazione degli impianti irrigui e trasformazione della tecnica irrigua finalizzati alla riduzione dei consumi idrici aziendali di almeno il 30%.

Nel caso di aziende situate in comprensori di bonifica e di riordino irriguo, la domanda di contributo può riguardare:

1. sistemazioni idrauliche delle reti aziendali;
 2. interventi materiali per l'aumento dell'efficienza dei metodi irrigui;
 3. investimenti per l'applicazione del bilancio idrico colturale;
- F. introduzione in azienda dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, con l'esclusione degli impianti fotovoltaici. Le potenzialità produttive degli impianti per la produzione di energia rinnovabile devono essere commisurate al fabbisogno energetico aziendale. La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, per almeno i 2/3, dall'azienda stessa, la rimanente da operatori del territorio in cui è localizzato l'impianto; l'energia prodotta deve essere utilizzata, in prevalenza, nel ciclo produttivo dell'azienda e comunque esclusivamente all'interno dell'azienda stessa. In ogni caso, la dimensione produttiva non può superare 1 MW.

Gli interventi di cui alla presente lettera, che implicino l'impiego di effluenti di allevamento, sono ammissibili esclusivamente a condizione che:

- a. l'effluente trattato sia distribuito in prevalenza su terreni disponibili all'impresa o alla società richiedente per l'utilizzazione agronomica;
 - b. gli effluenti di allevamento trattati siano in prevalenza di provenienza dell'impresa o della società richiedente; sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento" (Comunicazione nitrati) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2208 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;
 - c. la matrice (materiale introdotto) utilizzata per la produzione dell'effluente trattato, sia in prevalenza di origine zootecnica, espressa in termini volumetrici;
- G. realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, ad esempio interventi di coibentazione, installazione di pompe di calore;
 - H. introduzione di requisiti comunitari esistenti e applicabili all'investimento interessato, nel caso di primo insediamento di giovani agricoltori sovvenzionati ai sensi della Misura 112 - "Insediamento di Giovani Agricoltori", così come indicato al precedente paragrafo 3, lettera B;
 - I. acquisto e/o realizzazione di impianti mobili, semi mobili e fissi per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Sono da intendersi dotazioni fisse anche le dotazioni installate in modo permanente e difficilmente spostabili;
 - J. acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454 del 14.12.2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l'ammodernamento del parco macchine, limitatamente a quanto riportato nell'allegato 1 della presente Misura;
 - K. acquisto di dotazioni fisse per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
 - L. realizzazione di nuove serre (serre fisse, serre mobili, tunnel e relativi impianti) con caratteristiche innovative dal punto di vista delle tecnologie adottate e finalizzate al risparmio energetico e idrico;
 - M. adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, come ad esempio lo smaltimento dell'amianto;
 - N. acquisto di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli interventi ammissibili ai sensi del presente paragrafo;
 - O. lavori di carattere agronomico e forestale effettuati in economia, eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e/o da loro familiari e rendicontati senza presentazione di fatture ma sulla base di prezzi unitari standard, riportati nell'allegato 2 della presente Misura, relativi a impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni, diverse da vite e da olivo.

Tali lavori in economia possono essere:

- ammessi, se chiaramente identificabili nel preventivo di spesa, per un importo massimo ammissibile di € 40.000;
- rendicontati, se presenti fra le voci di costo dell'elenco prezzi riportato nell'allegato 2 della presente Misura.

L'importo di tali lavori in economia non deve superare, sul totale delle spese ammissibili ad operazione ultimata, la quota di partecipazione privata a carico del richiedente;

- P. acquisto e/o realizzazione di impianti aziendali mobili, semi mobili e fissi al servizio della singola azienda agricola, che abbiano ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, residui e sottoprodotti ottenuti in prevalenza nell'azienda medesima.

Gli interventi di cui alla presente lettera sono ammissibili esclusivamente a condizione che:

1. l'effluente trattato sia distribuito in prevalenza su terreni disponibili all'impresa o alla società richiedente per l'utilizzazione agronomica;
 2. gli effluenti di allevamento trattati siano in prevalenza di provenienza dell'impresa o della società richiedente; sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento" (Comunicazione nitrati) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2208 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;
 3. la matrice (materiale introdotto) utilizzata per la produzione dell'effluente trattato, sia in prevalenza di origine zootecnica, espressa in termini volumetrici;
 4. ai fini della valorizzazione energetica e dell'utilizzazione agronomica in impianti aziendali o interaziendali degli effluenti di allevamento, le biomasse sottoposte a digestione anaerobica o ad altri processi e che possono essere addizionate agli effluenti di allevamento, sono le seguenti:
 - a) residui delle coltivazioni, come paglie, stocchi, collietti di barbabietola, residui della potatura e residui delle imprese agricole di cui al comma 7a e 7c dell'articolo 101 del D.lgs 3.4.2006 n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;
 - b) residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'industria agro-alimentare conferiti all'impianto di trattamento non soggetti al campo di applicazione della parte IV del D.Lgs 152/2006, se utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas;
 - c) sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o valorizzazioni effettuate dall'agroindustria, o dalle imprese agricole di cui al comma 7b dell'articolo 101 del D.Lgs 3.4.2006 n. 152 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali, purché siano rispettate, nella fase di conferimento e di gestione dell'impianto di trattamento, le condizioni di cui alla lettera p), comma 1 dell'articolo 183 del D.lgs 152 modificato dal D.Lgs n. 4/2008 e la disciplina del Reg. CE n. 1774/2002;
 - d) prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, ecc., prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di trattamento per ricavarne energia;
- Q. realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio degli effluenti di allevamento, finalizzate al contenimento dei volumi degli effluenti e delle emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24;
 - R. acquisto di nuovi autonegozi adibiti esclusivamente alla commercializzazione dei prodotti aziendali su aree pubbliche, a condi-

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

zione che almeno i 2/3 dei prodotti commercializzati siano di provenienza aziendale; per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale.

4.1 Spese generali

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo degli interventi al netto dell'IVA, del:

- a) 10% nel caso di opere;
- b) 5% nel caso di impianti e dotazioni.

Le spese generali comprendono:

1. i costi di redazione del Piano aziendale di cui alla lettera A del precedente paragrafo 3;
2. la progettazione degli interventi proposti;
3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
4. la certificazione dei sistemi di qualità di cui alla lettera D del precedente paragrafo;
5. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di € 200;
6. le spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

4.2 Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.

I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di **opere**, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al Comune;
- per l'acquisto degli **impianti** e delle **dotazioni**, la data delle fatture d'acquisto.

4.3 Interventi non ammissibili

Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:

- A. acquisto terreni;
- B. acquisto fabbricati;
- C. sostituzione di impianti arborei specializzati a fine ciclo;
- D. impianto e reimpianto di vigneti ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM);
- E. gli investimenti attuati direttamente dalle Organizzazioni dei Produttori riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 2200/1996 e gli investimenti attuati dai soci di Organizzazioni dei Produttori, cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a 100.000 €;
- F. acquisto di diritti di produzione agricola, animali, piante annuali e spese per loro messa a dimora, spese per coltivazioni non permanenti;
- G. realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile;
- H. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
- I. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo 4;
- J. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
- K. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- L. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato;
- M. realizzazione di interventi e/o acquisto di dotazioni tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing con riscatto oltre il termine di realizzazione degli interventi e costi connessi al contratto, quali il margine del locatore, i costi di finanziamento, i costi indiretti e assicurativi.

5. LIMITI E DIVIETI

Il richiedente può chiedere che gli interventi proposti ai sensi della Misura 121 siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto". Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più

domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Per i comparti indicati nella successiva Tabella 1, gli interventi sono ammissibili solo nel rispetto dei limiti e dei divieti in essa riportati. Gli interventi proposti devono essere riconducibili a una delle categorie di intervento ammissibile, tra quelle indicate nella stessa Tabella 1.

Per i comparti non indicati nella Tabella 1, invece, sono ammissibili tutti gli interventi senza limitazioni, ferme restando le esclusioni di cui al precedente paragrafo 4.3.

Tabella 1

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
BOVINO DA CARNE	<ul style="list-style-type: none"> o Interventi relativi alla linea vacca-vitello o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico o incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> o Non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale e per la linea vacca-vitello o in caso di costruzione di nuove stalle e contestuale dismissione delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso delle stalle esistenti o per valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia che un bovino adulto corrisponde a 3 vitelli
SUINO	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o risparmio energetico o incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> o non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in porcilaia. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale o in caso di costruzione di nuove porcilaie e contestuale dismissione delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso delle porcilaie esistenti o per valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia che una scrofa corrisponde a 6,5 suini all'ingrasso
AVICOLO DA CARNE	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico o incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> o per gli allevamenti di polli, non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in allevamento. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale o in caso di costruzione di nuovi fabbricati per l'allevamento e contestuale dismissione degli esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti
BOVINO DA LATTE	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico, o adeguamento degli impianti alle norme sanitarie o incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> o non aumentare la capacità produttiva, attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla. In deroga a quanto sopra, sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva solo nel caso in cui il richiedente si impegni a garantire il possesso delle quote di produzione di latte⁸. o nel caso in cui al momento della richiesta di liquidazione, ossia anticipo, stato di avanzamento lavori (SAL), saldo, il beneficiario non sia ancora in grado di garantire il possesso delle quote di produzione di latte sufficienti per la propria azienda, il contributo può essere erogato solo in presenza di polizza fideiussoria accesa a garanzia dell'impegno assunto. L'impegno deve essere inderogabilmente rispettato, pena la decadenza totale del contributo, entro e non oltre il 15 dicembre successivo alla richiesta del saldo del contributo. È possibile, per motivate necessità richiedere all'OPR un'unica proroga di un anno della durata della fideiussione al termine della quale si dovranno possedere le quote necessarie a garantire la produzione della propria azienda
EQUINO	<ul style="list-style-type: none"> o allevamento di equini per la produzione di carne e di equini da riproduzione 	<ul style="list-style-type: none"> o nel caso di allevamento di equini da riproduzione, sono ammissibili gli investimenti limitatamente alle fattrici e ai puledri fino alla doma esclusa o fino al compimento del terzo anno di età
UOVA	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico o adeguamento delle misure di biosicurezza aziendale 	<ul style="list-style-type: none"> o non aumentare la capacità produttiva aziendale preesistente attraverso l'aumento del numero dei posti in allevamento. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
MIELE	<ul style="list-style-type: none"> o investimenti relativi al laboratorio di smielatura 	<ul style="list-style-type: none"> o sono esclusi investimenti che prevedono l'acquisto di arnie, strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione, finanziabili ai sensi del Reg. (CE) 797/04
VITIVINICOLO	<ul style="list-style-type: none"> o vinificazione, elaborazione, imbottigliamento e commercializzazione, solo se relativi a uve e vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.) che rispettino i disciplinari di produzione delle zone interessate 	<ul style="list-style-type: none"> o le uve e i vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.) oggetto dell'investimento devono costituire almeno l'85% del prodotto aziendale finale. Il contributo concesso è commisurato alla percentuale di prodotto di qualità rispetto al prodotto totale. o sono esclusi gli investimenti finanziabili ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 relativi a nuovi impianti, reimpianti, riconversione e ristrutturazione di vigneti e tutte le Misure previste dall'Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo. o sono esclusi i seguenti investimenti: <ul style="list-style-type: none"> 1. Acquisto di recipienti per l'invecchiamento del vino per imprenditori agricoli singoli e associati: <ul style="list-style-type: none"> 1a) acquisto di barriques, tonneau e recipienti in legno di piccole dimensioni non installati in modo permanente; 1b) acquisto recipienti mobili per l'affinamento in acciaio; 2. Acquisto di macchine e/o attrezzature per la movimentazione del magazzino di cantina <ul style="list-style-type: none"> 2a) acquisto muletti e similari; 2b) acquisto cestoni e giropallets per la movimentazione di bottiglie; 2c) Acquisto pompe di travaso; 3. Investimenti materiali per la costruzione e/o la ristrutturazione di uffici aziendali: <ul style="list-style-type: none"> 3a) realizzazione di uffici aziendali; 3b) ammodernamento delle strutture esistenti; 4. Dotazioni utili all'allestimento di uffici aziendali <ul style="list-style-type: none"> 4a) acquisto materiali per il miglioramento dell'efficienza della struttura operativa; 5. Allestimento di punti vendita al dettaglio: <ul style="list-style-type: none"> 5a) investimenti materiali per l'esposizione e la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli. 6. Creazione siti internet riferiti a singoli marchi aziendali
ORTOFRUTTA	<ul style="list-style-type: none"> o tutti gli investimenti Organizzazioni dei Produttori⁹ riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 2200/1996; o tutti gli investimenti per i beneficiari non soci di Organizzazioni dei Produttori⁹ riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 2200/1996; o tutti gli investimenti per i beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori⁹ riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 2200/1996 cui corrisponde una spesa minima ammissibile superiore a 100.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> o non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro¹⁰: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, neffarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. o Sono esclusi gli investimenti attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, cui corrisponde una spesa minima ammissibile uguale o inferiore a 100.000 €.
CEREALI	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità o riconversione varietale, compresa quella biologica o protezione dell'ambiente o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico o miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> o non deve essere aumentata la capacità produttiva aziendale preesistente. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale
OLIO DI OLIVA	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità o riconversione varietale o protezione dell'ambiente o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico o miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> o sono esclusi investimenti che prevedono un incremento della capacità produttiva per ciò che riguarda l'impianto o il reimpianto di nuovi oliveti, con l'eccezione degli impianti relativi a produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale
FLOROVIVAISMO	<ul style="list-style-type: none"> o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, delle condizioni di sicurezza e di lavoro o contenimento dei costi di produzione o risparmio energetico o le avanserre solo se fanno parte della struttura produttiva finanziata 	<ul style="list-style-type: none"> o sono escluse nuove serre, ad eccezione di quelle ad alta innovazione tecnologica per il risparmio energetico e la riduzione dei consumi idrici. o sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
ENERGETICO	o tutti gli investimenti nell'ambito di quelli indicati al paragrafo 4 "Interventi ammissibili"	o sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 185 "Limiti al campo di applicazione", del decreto legislativo n 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera sottoprodotti: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas

6. TIPOLOGIE DI AIUTO

L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie, alternative e non cumulabili:

- **contributo in conto capitale:** è possibile richiedere una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale;
- **contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi:** gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui concessi da Istituti di credito.

6.1 A quanto ammonta il contributo

A) Contributo in conto capitale

L'ammontare massimo del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate montane ⁵
Condotta da agricoltore non giovane	35%	45%
Condotta da giovane agricoltore ¹¹	40%	50%

B) Contributo in conto interessi

Il beneficiario deve stipulare il contratto di mutuo con un Istituto di credito che abbia sottoscritto l'apposita convenzione con l'Organismo Pagatore Regionale (OPR), alle condizioni previste nella convenzione stessa.

L'importo del mutuo non può essere superiore all'importo del progetto ammesso a finanziamento.

Il contratto di mutuo deve essere stipulato a tasso fisso e deve avere durata compresa tra i 7 e i 15 anni.

Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel I.R.S. (Interest Rate Swap - tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto di mutuo, eventualmente maggiorato di un'aliquota (spread) che non sia superiore a quella stabilita nella convenzione sottoscritta.

Il contributo in conto interesse viene erogato mediante un abbattimento di **cinque punti** percentuale del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi.

L'importo del contributo è calcolato sommando:

- l'importo corrispondente all'attualizzazione dell'abbattimento di cinque punti percentuali degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di elaborazione dell'elenco di liquidazione del contributo;
- l'importo corrispondente all'abbattimento di cinque punti percentuali sugli interessi relativi alle rate di prefinanziamento/preammortamento già rimborsate alla data di elaborazione dell'elenco di liquidazione del contributo;
- l'importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie (Federfidi, Cofal, Agrifidi) sino ad un massimo del 6% dell'importo garantito.

L'importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando il tasso di riferimento, applicabile al momento dell'erogazione e periodicamente fissato dalla Commissione Europea in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito Internet dell'Unione Europea.

Il contributo in conto interessi, calcolato in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) in percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanziamento, viene concesso sino ad un massimo corrispondente alle percentuali di sostegno stabilite per il contributo in conto capitale di cui alla precedente lettera A).

L'importo dell'aiuto viene liquidato dall'OPR in un'unica soluzione all'Istituto di credito col quale è stato stipulato il mutuo.

6.2 Massimale di spesa

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni, per ogni beneficiario il massimale di spesa ammissibile a contributo, comprensivo degli importi di spesa ammessa a seguito di finanziamento delle domande presentate a partire dal 2008 ai sensi della presente Misura, varia come di seguito indicato:

- a) per le imprese agricole singole situate in zona svantaggiata⁵ che garantiscono, al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 0,5 ULA con l'obbligo di elevarlo ad almeno 1 ULA a fine investimento, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 130.000 per ULA. Il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 500.000 per impresa.

Nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 180.000 per ULA e il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 750.000 per impresa;

- b) per le imprese agricole singole che garantiscono, al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 1

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

ULA, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 180.000 per ULA. Il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 1.000.000 per impresa.

Nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 225.000 per ULA e il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 1.500.000 per impresa;

- c) per le società cooperative e le imprese agricole associate, che garantiscono il lavoro ad almeno 3 ULA al momento della presentazione della domanda, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 180.000 per ULA. Il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 2.500.000.

Nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 275.000 per ULA e il massimale di spesa per l'intero periodo di applicazione del PSR 2007-2013 è pari a € 3.000.000.

La spesa minima ammissibile per le tipologie di beneficiari di cui alle precedenti lettere a), b), c) e per programma d'investimento è pari a € 20.000 per le imprese agricole singole situate in zona svantaggiata⁵ e a € 40.000 per le altre imprese.

Per gli investimenti finalizzati soltanto all'introduzione di sistemi di qualità, il massimale di spesa è di € 20.000.

Il numero delle ULA, comprensivo di eventuali decimali, per il calcolo del massimale di spesa ammissibile a contributo, è pari alle ULA aziendali previste a fine investimento. Nel caso della società cooperativa, il numero di ULA è riferito ai soci conferenti e ai salariati della cooperativa stessa.

Il numero delle ULA è definito considerando il valore minore risultante tra le unità fisiche aziendali iscritte all'INPS e le ULA calcolate utilizzando l'apposita tabella di impiego della manodopera di cui al Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 4209 del 16.05.2012, escludendo dal calcolo il fabbisogno di manodopera inerente alle attività connesse, come ad esempio la produzione di energia da fonti rinnovabili o l'agriturismo.

Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto dopo la conclusione delle opere e/o l'acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la comunicazione di erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 21.

7. PRIORITA' D'INTERVENTO

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria ed avviene valutando nell'ordine:

- a) le caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale di cui alla lettera A del precedente paragrafo 3;
- b) il comparto produttivo interessato dagli interventi;
- c) il tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e l'ambito territoriale in cui questo viene realizzato. In particolare è valutata la coerenza degli interventi, con il programma d'azione regionale¹² per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, per le aziende localizzate in zona vulnerabile, come esposto nella successiva Tabella 5;
- d) le caratteristiche della società o dell'impresa;
- e) la coerenza con la programmazione provinciale, attraverso l'assegnazione di punti aggiuntivi secondo lo schema esposto nelle successive Tabelle 2, 3, 4 e 5.

Le Province della Lombardia, cui sono conferite le funzioni amministrative concernenti il finanziamento delle domande di contributo, in applicazione alla legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008, articolo 34, comma 1, lettera n) e successive modifiche e integrazioni, prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande, rendono pubblici, attraverso l'Albo Pretorio provinciale, i criteri di attribuzione del punteggio connesso alla coerenza con la programmazione provinciale e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto d'investimento è di 146 punti, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell'ambito dei seguenti elementi di priorità:

Tabella 2

Elementi di priorità	Punteggio		
	Base	Aggiuntivo provinciale	Totale
Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	28	10	38
Comparto produttivo interessato dagli interventi	14	10	24
Tipo d'intervento e ambito territoriale del Piano aziendale	45	24	69
Caratteristiche della società o dell'impresa	15		15
Totale punti	102	44	146

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 20 punti, assegnati nell'ambito dei citati elementi di priorità.

Tabella 3

Codice	Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	Punteggio base max punti 28	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 10
1	Proposti da imprese agricole associate così come definite al paragrafo 2, lettera D	6	
2 non cumulabile con 3, 4 e 11	Introduzione di innovazioni di processo nell'ambito aziendale	1	
3 non cumulabile con 2, 4 e 11	Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale	2	
4 non cumulabile con 2 e 3	Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale verso settori non alimentari	3	
5	Introduzione di innovazioni relative alla trasformazione della materia prima aziendale	3	
6	Relativi a prodotti di agricoltura Biologica, DOP e IGP (anche in protezione transitoria), VQPRD, IGT o a materie prime, necessarie alla realizzazione di questi prodotti, purché soggette a disciplinari di produzione controllati	2	
7	Introduzione in azienda dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, e al risparmio energetico, ad esempio interventi di coibentazione, installazione di pompe di calore, così come indicato al paragrafo 4, lettere F e G	2	
8	Miglioramento dell'efficienza irrigua aziendale e alla riduzione dei consumi idrici, così come indicato al paragrafo 4, lettera E	2	
9	Adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	2	
10	Finalizzati a sviluppare progetti di filiera corta	0	
11 non cumulabile con 2 e 3	Introduzione di innovazioni di prodotto e/o relative alla trasformazione della materia prima aziendale, finalizzate allo sviluppo di sbocchi di mercato e/o della vendita diretta, nell'ambito della manifestazione EXPO 2015 (*)	8	
Totale punteggio massimo		28	10

(*): l'attribuzione di tale punteggio è subordinata all'approvazione in sede di Comitato di Sorveglianza.

Per l'assegnazione del punteggio di cui alla seguente Tabella 4, si considera soltanto il comparto produttivo interessato dagli interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

Tabella 4

Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio base max punti 14	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 10
Carne bovina	10	
Carne suina	5	
Carne equina	5	
Carne avicola	10	
Carne ovicaprina	10	
Lattiero caseario	14	
Uova	8	
Miele	7	
Vitivinicolo	12	
Ortofrutta	14	
Cereali	4	
Olio d'oliva	10	
Alimenti per animali (*)	8	
Florovivaismo	12	
Energetico	10	
Totale punteggio massimo	14	10

(*): il punteggio viene assegnato nel caso di prodotto finito destinato all'alimentazione zootecnica senza ulteriori trasformazioni e/o manipolazioni, ad esempio fieno, trinciato, erba medica.

Il punteggio di cui alla seguente Tabella 5, è connesso al tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e il relativo ambito territoriale.

In caso di Piano aziendale attinente a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla Tabella 5, si considera il comparto cui è connessa la maggior spesa ammissibile. Per ciascun comparto produttivo può essere assegnato un solo punteggio inerente al tipo d'intervento per l'ambito territoriale cui è connessa la maggior spesa ammissibile. Qualora il Piano aziendale non riguardi i tipi d'intervento o gli ambiti territoriali considerati in Tabella 5, non è assegnato tale punteggio di priorità.

Tabella 5

Comparto produttivo	Tipo di intervento per ambito territoriale del Piano aziendale	Punteggio base max punti 45	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 24
Carne bovina	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	36	
	Miglioramento della competitività della linea vacca-vitello nelle zone B	45	
Carne suina	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	36	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	15	

Comparto produttivo	Tipo di intervento per ambito territoriale del Piano aziendale	Punteggio base max punti 45	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 24
Carne equina	Aumento della capacità produttiva nelle zone C e D	18	
Carne avicola	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	30	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	15	
Lattiero caseario	Contenimento dei costi di produzione nelle zone C e D	24	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti	30	
	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	36	
Uova	Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)	36	
	Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B	15	
Vitivinicolo	Trasformazione dei prodotti di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06 nelle zone C e D	30	
Ortofrutta	Risparmio idrico	36	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	36	
Cereali	Risparmio idrico	36	
	Risparmio energetico	36	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	36	
Olio d'oliva	Riconversione varietale nelle zone C e D	36	
Alimenti per animali	Risparmio idrico	36	
	Risparmio energetico e/o riduzione dei consumi idrici	45	
	Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06	24	
Florovivaismo	Risparmio idrico e/o risparmio energetico	36	
	Protezione delle colture nelle zone A, B, C	24	
Totale punteggio massimo		45	24

(*):il punteggio viene assegnato ai richiedenti, la cui azienda è localizzata in zona vulnerabile, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/3297 dell'11.10.2006 "Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.Lgs 152/2006: criteri di designazione e individuazione".

I punteggi relativi alle caratteristiche soggettive dell'impresa o della società, sono attribuiti come indicato nella seguente Tabella:

Tabella 6

Codice	Caratteristiche dell'impresa o della società	Punteggio
1	Condotta da giovani agricoltori ¹¹	3
2	Condotta da titolari, almeno per il 50% di sesso femminile	2

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

Codice	Caratteristiche dell'impresa o della società	Punteggio
3	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR	3
4 non cumulabile con 3	Con almeno il 50% della superficie agricola in Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio o Aree Natura 2000 di cui all'allegato 1 al PSR)	2
5	Con obbligo di trasferimento dei fabbricati aziendali a seguito di prescrizioni sanitarie o urbanistiche	2
6	Certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS ed GlobalGap e loro successive revisioni, o certificata UNI 10939	1
7	Biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestato di idoneità aziendale da parte dell'Organismo di Controllo, escluse le "aziende miste" che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale	2
8	Che applica programmi agroambientali connessi alla Azione 1 della Misura f del PSR 2000-2006 e alla Azione A o B della Misura 214 del PSR 2007-2013	1
9	Riconosciuta Organizzazione di Prodotto ai sensi del Regolamento (CE) n. 2200/96 e del decreto legislativo 102/2005, o impresa/società ad essa associata	1
Totale punteggio massimo		15

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

8.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 31 maggio 2014, come indicato nella seguente tabella:

Presentazione delle domande tramite Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL) ¹³	Periodo
Data inizio	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL
Data chiusura	31 maggio 2014

8.2 A chi inoltrare la domanda

La domanda deve essere inviata, con le modalità indicate al successivo paragrafo 8.3, alla Provincia della Lombardia sul cui territorio si attua l'intervento o, nel caso in cui l'area in questione si estenda sul territorio di più Province lombarde, alla Provincia sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, la Provincia che riceve la domanda informa le altre Province interessate.

8.3 Come presentare la domanda

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL)¹³;
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).
Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);
- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 121 RT.
I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;

- d) compilare on line anche la scheda della Misura 121 RT in cui riportare:
- gli investimenti previsti con i tempi di realizzazione degli interventi e del piano finanziario in base al quale saranno erogati i contributi. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei successivi paragrafi 15, 16 e 17;
 - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
 - gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.
- Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'avvio del procedimento, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;
- a) stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- b) far pervenire alla Provincia competente la copia della domanda, della scheda di Misura¹⁴, entrambe firmate in originale con copia del documento di identità, e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'invio elettronico della domanda tramite SIARL.
- La trasmissione di copia della domanda, della scheda di Misura e della documentazione di cui al paragrafo successivo, deve essere effettuata, **in modo prioritario**, con la sottoscrizione della domanda e degli allegati in formato digitale e l'invio degli stessi documenti attraverso posta elettronica certificata (PEC).
- La data di riferimento è certificata:
- dalla ricezione informatica da parte della Provincia competente, se la domanda è presentata tramite PEC;
 - dal timbro del Protocollo della Provincia competente se la domanda è presentata a mano;
 - dal timbro postale se inviata tramite posta.

8.4 Documentazione da presentare

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 8.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

- a. Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112, che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.
- Le informazioni desunte dal piano aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato;
- b. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
- c. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita oppure della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), introdotta con legge 30 luglio 2010, n. 122, per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura;
- d. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezziario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente.
- Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.
- Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- e. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
- autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
 - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
 - rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera C;
- f. elenco dei documenti allegati alla domanda.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "Dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del "Manuale".

8.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

8.5.1 Errore sanabile o palese

Per i criteri generali, le modalità di riconoscimento e le procedure da seguire si rimanda alle "Linee guida per la valutazione dell'errore palese ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006" contenute nel Decreto della Direzione Centrale Programmazione Integrata n. 10943 del 27 ottobre 2009 e pubblicate sul sito internet dell'Organismo Pagatore Regionale <http://www.opr.regione.lombardia.it>.

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

8.5.2 Documentazione incompleta

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 8.4, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

8.5.3 Documentazione integrativa

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- la verifica della affidabilità⁴ del richiedente;
- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzo dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;
- la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 7 ;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda.

9.1 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità ne comunica l'esito al richiedente, anche tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 9.2.

9.2 Richiesta di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

10. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente e, a parità di punteggio, per età crescente

del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o della società. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

Termine per l'invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	1 ottobre 2014
---	----------------

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

11. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie alle Province della Lombardia, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.VIII/7271 del 19 maggio 2008;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande non ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia, per carenza di risorse. Tali domande decadono alla data di pubblicazione sul BURL del suddetto atto regionale.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'Albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

La dotazione finanziaria complessiva della Misura, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 25.000.000.

La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente tabella:

Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	30 ottobre 2014
---	-----------------

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

La Provincia inoltre trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli esiti, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva in materia di salute e sicurezza dei lavoratori presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.

12. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 11, come indicato nella seguente tabella.

Termine per la realizzazione degli interventi	30 gennaio 2016
---	-----------------

13 PROROGHE

La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi.

14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO

14.1 Varianti in corso d'opera

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. pioppeto, bosco permanente), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Provincia, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere **preventivamente** presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della presentazione della domanda del saldo finale. Anche nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto e la comunicazione dell'esito finale dell'istruttoria, le eventuali varianti devono essere **preventivamente comunicate** in forma cartacea alla Provincia competente che provvede alla valutazione comunicandone l'esito.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

Nel caso in cui la richiesta di variante venga presentata **dopo** la sua attuazione, ma comunque **prima** della presentazione della domanda di saldo, al beneficiario verrà applicata una penale per il mancato rispetto di un impegno accessorio, così come descritto nelle disposizioni attuative di misura. L'entità della sanzione è calcolata con il criterio di "Gravità, Entità e Durata" (G.E.D.) **sulla totalità del contributo** ammesso per la domanda e non per il lotto oggetto di variante.

14.2 Modifiche di dettaglio

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore funzionali al lotto stesso che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa¹⁵ che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa ammessa per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000. Queste modalità di intervento non sono applicabili a quei beneficiari che realizzano gli investimenti avvalendosi della procedura di appalto, per la quale valgono le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento in sede istruttoria, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia competente con le modalità sopra descritte.

15. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

L'anticipo può essere liquidato soltanto dopo l'approvazione, da parte della Commissione Europea, del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita "**domanda di pagamento**", l'erogazione di un anticipo, pari al **50%** dell'importo del contributo concedibile.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR o a favore della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato al successivo paragrafo 21, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'OPR, di importo pari all'anticipo richiesto, maggiorato¹⁶ del 10%;
- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

La Provincia propone all'OPR la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.

16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Lo stato avanzamento lavori può essere liquidato soltanto dopo l'approvazione, da parte della Commissione Europea, del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola "**domanda di pagamento**" per lavori parzialmente eseguiti.

Per ottenere il SAL la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell'importo dell'inve-

stimento globale ammesso.

Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell'anticipo.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale"); **tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;**
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

La Provincia, dopo aver ricevuto l'esito del controllo effettuato dall'ASL, propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale" OPR.

17. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita "**domanda di pagamento**" alla Provincia, allegando la documentazione indicata al capitolo 9.3 del "Manuale", entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Il saldo può essere liquidato soltanto dopo l'approvazione, da parte della Commissione Europea, del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
- copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, come stabilito dal capitolo 8.5 del "Manuale", stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati; **tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;**
- dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato sopra;
- dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 1/2007, con ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale, necessaria per programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r. VIII/6919 del 2 aprile 2008 e VIII/8547 del 3 dicembre 2008;
- dichiarazione del Comune della regolarità della documentazione presentata, relativa agli interventi edili;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.
- polizza fideiussoria, qualora ricorra uno dei casi di cui al successivo paragrafo 21.

17.1 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 17.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal "Manuale".

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

La Provincia propone all'OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale". L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal "Manuale".

17.2 Domanda di pagamento del saldo nel caso di contributo in conto interessi

Nel caso in cui il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento finale, abbia già stipulato un mutuo necessario alla realizzazione dell'opera, tale contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento ed eventuali fidejussioni, deve essere allegato alla domanda di pagamento con la quale si richiede anche l'esecuzione dell'accertamento finale.

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

Per quanto non riportato al presente paragrafo si rimanda al "Manuale".

18. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel "Manuale".

Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 17.1 e 17.2 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal Capitolo 16 del "Manuale".

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in situ, non può coincidere con quello che realizza il controllo in loco, come stabilito dal capitolo 20 del "Manuale".

19. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO¹⁷

Dopo l'eventuale erogazione dell'anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Le Province controllando le domande di pagamento determinano:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 6.1, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Provincia (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (δC).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\delta C = 100 \times (CR - CA) / CA$$

Se δC risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di € 10.000.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di € 9.000.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\delta C = 100 \times (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000) / \text{€ } 9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = \text{€ } 9.000 - (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000) = \text{€ } 8.000$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

20. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione, ad esempio la dichiarazione del Comune della regolarità della documentazione presentata, relativa agli interventi edili;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti, come ad esempio 1 ULA a fine investimento in zona svantaggiata;
- erogazione del contributo in assenza di possesso della quota latte necessaria a garantire la produzione, solo in caso di aumento della capacità produttiva;
- erogazione del saldo in assenza dell'aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.;
- erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al precedente paragrafo 3, lettera B.

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall'OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell'istruttoria.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR¹⁸, come indicato al capitolo 9.3.7 del "Manuale". Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 6 del "Manuale".

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

21. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi non sono previsti pagamenti di anticipi e/o stati di avanzamento lavori.

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai precedenti paragrafi 17 e 18, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all'OPR entro le date indicate in tabella.

Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	29 settembre 2016
--	-------------------

Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

23. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
 - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita "in situ" per collaudo.

I controlli ex post coprono ogni anno almeno l'1% della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono **effettuati entro il termine dell'anno di estrazione del campione**.

I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. "Manuale"), che corrisponda almeno all'1% dei beneficiari.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

24. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (diformità e/o inadempienze) accertate da:
 - Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;
 - OPR o Sedi Territoriali Regionali (SteR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato dalle Province (controllo di secondo livello);
 - Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non **oltre 15 giorni dalla data di ricevimento**.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il **riesame** dei presupposti della decadenza è da compiersi **entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni** mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta **entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni**.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel **caso di rinuncia da parte del beneficiario**, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti, secondo quanto stabilito dal capitolo 11.2 del "Manuale" OPR;
- d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del "Manuale" OPR;
- e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province.

25. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

25.1 Recesso dagli impegni

Il recesso parziale o totale, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso non è ammesso qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se il recesso riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

Il recesso non è ammesso anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del "Manuale" OPR.

Inoltre, in base alle disposizioni dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1974/2006¹⁹, quando l'azienda del beneficiario è totalmente o parzialmente ceduta a un'organizzazione la cui finalità principale è la gestione dell'ambiente naturale a fini di salvaguardia ambientale, a condizione che la cessione sia finalizzata alla modificazione **permanente** dell'uso del suolo a scopo di conservazione della natura e ne consegua un sostanziale beneficio per l'ambiente, non è previsto alcun recupero degli importi già erogati.

Il recesso deve essere presentato a SIARL tramite una domanda di recesso totale o tramite una domanda di variante o modifica, nel caso di recesso parziale. Una copia cartacea del recesso deve essere inoltrata alla Provincia.

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, il recesso diventa totale quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di recesso, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al precedente paragrafo 6.2.

Anche in presenza di cause di forza maggiore, l'anticipo del contributo erogato con la presente Misura, deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali, limitatamente alla parte corrispondente alla spesa non giustificata da adeguata documentazione probatoria.

25.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con una misura del PSR **può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che**:

- il subentrante deve possedere i requisiti, soggettivi e oggettivi, posseduti dal beneficiario originario;
- il subentrante deve formalmente impegnarsi, dandone comunicazione scritta alla Provincia, al mantenimento di **tutti** gli impegni assunti dal cedente.

La possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, conceder-

lo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

In ogni caso, dopo la determinazione del riparto da parte della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute **entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione**.

26. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal capitolo 12.2 del "Manuale".

26.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in situ", con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 25.1 del "Manuale";
2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 25.1 del "Manuale";
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 16.7.1 e 16.7.2 del "Manuale";
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 16.7.3 del "Manuale". La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal Programma di Sviluppo Rurale e dalle presenti disposizioni attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
7. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
8. realizzare le opere in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
9. comunicare alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
11. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il contributo, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di contributo, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
12. mantenere la destinazione agricola degli investimenti finanziati per 5 anni. Nel caso di opere, nei primi 5 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione agricola e della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
13. rispettare, per i giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", i requisiti comunitari esistenti, di cui al precedente paragrafo 3, lettera B, entro la data di realizzazione degli interventi indicata al precedente paragrafo 12;
14. garantire il lavoro ad almeno una ULA al termine dell'investimento, per le aziende situate in zone svantaggiate⁵ che al momento della presentazione della domanda possiedono tra 0,5 ed 1 ULA;
15. mantenere, senza interruzione, le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento sino al completo adempimento degli impegni previsti dal presente paragrafo e dal successivo;
16. realizzare un investimento la cui spesa ammissibile abbia un valore minimo pari a € 20.000 per le imprese agricole singole situate in zona svantaggiata⁵ e a € 40.000 per le altre imprese;
17. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile, indicato al precedente paragrafo 6.2, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza;
18. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
19. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al precedente paragrafo 17, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia, come stabilito al paragrafo 17;
20. apportare al programma di investimenti soltanto varianti che rispettino quanto stabilito ai precedenti paragrafi 14.1 e 14.2.

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

26.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 25.2 del "Manuale".
Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 26.1, punto 2;
2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;
3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
4. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al precedente paragrafo 3, lettera C. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;
5. utilizzare e mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti di cui al paragrafo 4, lettera J e all'allegato 1, per cinque anni, a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

27. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dagli OD e dalla DGA è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

27.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

27.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario.

28. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale" Parte IV.

29. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

30. RIEPILOGO TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Misura, compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL e il 31 maggio 2014.

Data inizio periodo di presentazione, tramite SIARL, delle domande alla Provincia	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL
Data fine periodo di presentazione, tramite SIARL, delle domande alla Provincia	31 maggio 2014
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tale data devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	1 ottobre 2014
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l'atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti	30 ottobre 2014
Termine per la realizzazione degli interventi	30 gennaio 2016
Termine per la definizione dell'importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all'OPR	29 settembre 2016

¹ Ai sensi del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005.

² Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005. Nel caso di società semplice, è ammessa la presentazione della domanda a condizione che la trasformazione in società agricola avvenga entro la data di conclusione di istruttoria della domanda di contributo. In caso contrario, la Provincia conclude l'istruttoria con esito negativo.

³ Ai sensi del D.M. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

⁴ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

⁵ L'elenco dei Comuni ricadenti in zona svantaggiata è riportato nell'allegato 12 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia.

⁶ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

⁷ Il documento normativo GlobalGap è uno schema per la certificazione internazionale delle Good Agriculture Practices - GAP (buone pratiche agricole) promossa EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) organizzazione che riunisce le più importanti aziende di distribuzione europee, nata per sostenere la commercializzazione di prodotti agricoli coltivati secondo i principi dell'agricoltura sostenibile. Le finalità del protocollo GlobalGap (denominazione a partire dal 2007 della precedente certificazione EurepGap) sono: produzioni più sicure per il consumatore; rintracciabilità; minimo impiego di prodotti chimici; attenzioni specifiche per la protezione ambientale; cura degli aspetti igienici nella manipolazione dei prodotti alimentari; salute e sicurezza dei lavoratori e le loro condizioni di lavoro; elementi relativi alla gestione aziendale.

⁸ Per il calcolo della quota da possedere a fine investimento, occorre considerare la produzione aziendale media per capo. Questa risulta dal calcolo della media delle produzioni medie per capo realizzate in ciascuna della tre campagne precedenti la presentazione della domanda di finanziamento, moltiplicato per il numero di posti in stalla previsti a fine investimento.

Esempio:

	1° anno	2° anno	3° anno	Media nel triennio precedente
Capi (n.)	100	98	105	101
Produzione (Kg)	950.000	921.200	1.038.200	969.800
Produzione media per capo (kg)				9.602

⁹ Gli investimenti promossi dalle Organizzazioni dei Produttori sono quelli effettuati dalle Organizzazioni medesime e che sono utilizzati da tutti i soci.

¹⁰ Allegato 2 del Regolamento (CE) n. 2200/1996.

¹¹ Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:

- hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d'impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;
- si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari. Nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediato in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.

¹² In applicazione alla Direttiva Nitrati 91/676/CE è stata adottata la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2208 del 14 settembre 2011 " Approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile".

¹³ Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 121. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.

¹⁴ La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal "Manuale".

¹⁵ Per singola voce si intende un lotto di spesa funzionale, ad esempio: stalla per bovini, sala di mungitura, trattrice sono considerati 3 singole voci.

¹⁶ La maggiorazione è a copertura delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1975/2006.

¹⁸ Lo schema di polizza fideiussoria è recuperabile dagli allegati del manuale OPR, scaricabile dal sito internet dell'Organismo Pagatore Regionale, www.opr.regione.lombardia.it area "Programma di Sviluppo Rurale", sezione "Manuali controlli e sanzioni PSR".

¹⁹ Paragrafo c), come modificato dal Regolamento (CE) n. 482/09.

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

ALLEGATO 1 - NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI

E' ammissibile a finanziamento l'acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454 del 14.12.2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l'ammodernamento del parco macchine, che consentano, rispetto alla modalità di conduzione dell'attività agricola aziendale prima della presentazione della domanda:

- l'aumento della produttività del lavoro;
- la razionalizzazione e la riduzione dei costi di esercizio;
- la riduzione dell'impatto ambientale rispetto alle macchine ed attrezzature già presenti.

Le motivazioni dell'acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui alla Misura 112 "Innesadimento di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Lombardia.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti macchine e attrezzature:

A. nuove macchine e attrezzature per la gestione di effluenti di allevamento allo scopo di:

1. implementare sistemi per il dosaggio variabile degli effluenti di allevamento, comprensivo dei costi inerenti:
 - alla mappatura delle produzioni per conoscere le differenze presenti tra i mappali;
 - l'analisi del terreno per caratterizzare i mappali;
 - la gestione, l'analisi e l'interpretazione dei dati (monitoraggio di resa, dati sul terreno e analisi delle produzioni);
2. installare sistemi informatizzati per la gestione integrale degli effluenti di allevamento, nel rispetto di quanto previsto dal PUA/PUAS o dal POA/POAS, relativamente al controllo:
 - dei livelli delle vasche di stoccaggio (sensori);
 - dei mappali interessati all'applicazione (sistema di georeferenziazione);
 - del trasporto e della distribuzione in campo degli effluenti con sistemi informatizzati;
3. razionalizzare dal punto di vista tecnologico il parco macchine aziendale, limitatamente a:
 - trattori dotati di sistemi di guida evoluti, atti a garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con integrati applicativi all'interno della cabina e correati di attrezzature per la distribuzione localizzata e differenziata dell'azoto;
 - macchine operatrici, correate di un ricevitore satellitare che permetta l'impiego nelle operazioni in campo di soluzioni che garantiscano di distribuire gli effluenti laddove maggiormente necessario, in funzione delle esigenze della coltura e delle caratteristiche del terreno.

L'intervento deve essere mirato al miglioramento della gestione dell'azoto contenuto negli effluenti di allevamento.

I sistemi di dosaggio variabile degli effluenti di allevamento azotati devono essere:

- in grado di distribuire gli effluenti differenziando in modo automatico la dose distribuita in relazione alla zona in cui avviene la distribuzione;
- atti a garantire una distribuzione degli effluenti definita da una preventiva programmazione delle quantità di nutrienti da somministrare, calcolata sulla base delle caratteristiche del terreno e di una mappatura delle produzioni attese.

Tali attrezzature sono ammissibili solo se consentono:

- una distribuzione degli effluenti differenziata in base alla posizione in campo, basata su sistema GPS, mediante attrezzature che consentano di variare la dose in relazione anche alla velocità di avanzamento. Pertanto il sistema GPS deve avere una precisione sub metrica;
- una programmazione delle dosi da distribuire in base alle caratteristiche del terreno e dei dati di produzione ottenuti con mappatura degli appezzamenti oggetto di distribuzione;
- il calcolo dei fabbisogni colturali e delle dosi da distribuire basati sul metodo del bilancio dei nutrienti conforme a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007 e da eventuali provvedimenti successivi inerenti alla Direttiva 91/676/CEE;
- la registrazione degli eventi di distribuzione e loro archiviazione su supporto cartaceo e informatico.

L'intervento deve consentire l'acquisizione o il completamento di un sistema di dosaggio variabile, i cui **componenti minimi essenziali che devono essere contemporaneamente presenti** sono rappresentati da:

- sistema di controllo della quantità di effluente distribuita in relazione alla velocità di avanzamento, da installare sulla macchina per la distribuzione degli stessi;
- sistema di localizzazione GPS, con precisione sub metrica, da installare sulla macchina per la distribuzione degli effluenti o sulla trattrice;
- hardware e software da installare sulla operatrice o sulla trattrice per la gestione delle informazioni di distribuzione e il comando degli attuatori in relazione alla posizione in campo;
- hardware e software di gestione aziendale dei dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e di mappatura degli appezzamenti per la predisposizione dei piani di concimazione e per la registrazione delle operazioni svolte.

Le macchine operatrici per la distribuzione degli effluenti liquidi devono prevedere un sistema di distribuzione variabile in funzione della velocità di avanzamento e, preferibilmente, utilizzare una pompa volumetrica per alimentare gli organi di distribuzione che devono garantire una distribuzione a bassa pressione e con organi di distribuzione che portino il prodotto raso terra (distribuzione in bande) o interrato.

Nel caso di distribuzione di effluenti palabili, deve essere presente un sistema di pesatura e di regolazione del sistema di distribuzione in relazione alla velocità di avanzamento. Le macchine operatrici devono essere dotate di sistema di localizzazione (GPS) che può essere installato sia sulla operatrice, sia sulla trattrice, purché sia presente un sistema di controllo che consenta di programmare la dose di distribuzione in funzione della posizione in campo e della velocità di avanzamento.

L'intervento di razionalizzazione del sistema di distribuzione degli effluenti azotati **deve essere completato da:**

- installazione sulle trattrici di sistemi di guida assistita e/o automatizzata;
- effettuazione di analisi dei terreni oggetto di distribuzione;
- effettuazione della mappatura dei terreni aziendali e dei relativi dati produttivi;
- installazione di attrezzature per il monitoraggio del livello nelle vasche di stoccaggio degli effluenti e loro integrazione nel

sistema di distribuzione;

- installazione di attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto negli effluenti sulle macchine per la distribuzione o nelle vasche di stoccaggio.

L'acquisto di una trattrice è ammesso solo se la stessa risulti necessaria al funzionamento del sistema di distribuzione degli effluenti azotati e sia strettamente integrata con l'attrezzatura di distribuzione, tanto che quest'ultima non possa funzionare se non con le attrezzature installate in modo permanente sulla trattrice.

Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'acquisto della trattrice è indispensabile in quanto non sono disponibili trattrici aziendali atte all'operazione su cui è possibile installare le attrezzature per il controllo della distribuzione degli effluenti.

Il costo della mappatura delle produzioni è ammesso a contributo nel caso ne sia prevista l'utilizzazione per razionalizzare la distribuzione degli effluenti. Non sono, in ogni caso, ammessi i costi per l'acquisto delle macchine e attrezzature necessarie per il rilievo dei dati produttivi.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti per cinque anni, a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo;

- B. nuove macchine e attrezzature per il settore forestale, esclusivamente per ridurre l'impatto ambientale delle attività svolte in tale settore.

Nella seguente tabella sono indicate, distinte per fase produttiva, le macchine e le attrezzature ammissibili.

Fase produttiva	Macchine e attrezzature ammissibili	Descrizione particolareggiata
Taglio	Testata Harvester	Processore per tagliare, sramare, allestire e movimentare il legname
	Macchina dedicata - Harvester completo - Feller bunchers	Escavatore cingolato o gommato, motrice dedicata per l'impiego del processore
Esbosco	Torretta (1)	Torretta semovente, cingolata o su ruote, oppure montata su carrello, rimorchio, autocarro
	Stazione motrice mobile (2)	Torretta indipendente
	Carrello autotraslante motorizzato (3)	Carrello per l'esbosco montato su fune portante, auto traslante
	Carrello automatico motorizzato (4)	Carrello per l'esbosco con automatismo per l'espulsione e il recupero della corda
Trasporto	Forwarder - Skidder	Mezzi dedicati al trasporto del legname in bosco, impiegati spesso anche nelle fasi di esbosco
Prima trasformazione	Macchina scortecciatrice (5)	Macchina per scortecciare il legname in bosco
Valorizzazione sottoprodotti legnosi	Cippatrice	Macchina per sminuzzare il legname di risulta, in particolare cimali e ramaglie
	Fasciatrice - Energy wood harvester	Macchina fasciatrice per la raccolta delle ramaglie e dei cimali e per l'imballo in fascine delle stesse, montata su mezzo tipo JCB o su camion 3 assi

(1): ammissibile in alternativa alla "Stazione motrice mobile";

(2): ammissibile in alternativa alla "Torretta";

(3): ammissibile in alternativa al "Carrello automatico motorizzato";

(4): ammissibile in alternativa al "Carrello autotraslante motorizzato";

(5): ammissibile soltanto se l'impresa/società richiedente dispone già di un impianto aziendale di segazione mobile con motore autonomo, direttamente impiegabile nel bosco, oppure se presenta contestuale richiesta di finanziamento per l'acquisto di tale impianto ai sensi della presente Misura.

La domanda di aiuto deve essere relativa all'acquisto di tutte le macchine e di tutte le attrezzature connesse a una o più delle fasi produttive indicate alla precedente tabella.

È consentito l'acquisto di una sola o di alcune di tali dotazioni soltanto se tutte le restanti, con riferimento a ciascuna fase produttiva, sono già presenti e utilizzate dall'impresa/società richiedente.

Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'acquisto delle dotazioni oggetto di domanda d'aiuto è indispensabile, in quanto non sono disponibili macchine e attrezzature aziendali atte all'operazione. Alla data in cui la Provincia effettua il sopralluogo di cui al paragrafo 18.1 delle presenti disposizioni attuative, per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, tutte le macchine e le attrezzature inerenti a ciascuna fase produttiva oggetto di finanziamento, sia quelle già disponibili sia quelle oggetto di domanda di aiuto, devono essere presenti e utilizzate nell'azienda del beneficiario.

- C. nuove macchine e attrezzature esclusivamente per promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo delle risorse idriche attraverso la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivante da attività agricola ed incentivare il miglioramento degli standard di sicurezza quali:

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

- macchine irroratrici a barra dotate di manica d'aria per ridurre l'entità della deriva del trattamento;
 - macchine irroratrici dotate di organi lambenti per diserbo;
- D. nuove macchine e attrezzature esclusivamente per semplificare e razionalizzare le tecniche colturali della minima lavorazione e della semina su sodo, limitatamente a:
- 1) trattori che abbiano tutte e contemporaneamente le caratteristiche seguenti:
 - siano dotati di sistema di propulsione a quattro ruote motrici, di tipo isodiametrico, con entrambi gli assi sterzanti e dotati di pneumatici a bassa pressione di gonfiaggio, inferiore a 1 bar;
 - dotati di computer di bordo atto a selezionare in modo automatico le modalità di sterzata, coinvolgendo tutte e quattro le ruote motrici;
 - abbiano un'equilibrata ripartizione delle masse, ossia non superiore al 55% sull'asse anteriore e al 45% sull'asse posteriore;
 - siano equipaggiati con un sollevatore posteriore con capacità di sollevamento pari ad almeno 3.500 kg e con ammortizzatore delle oscillazioni;
 - siano equipaggiati con un sollevatore anteriore con capacità di sollevamento pari ad almeno 2.000 kg, idoneo all'accoppiamento con tramogge portaseme e di distribuzione di fertilizzante;
 - di potenza sufficiente per operare ad almeno 10-12 km/h nell'esecuzione di minime lavorazioni;
 - con guida retroversa, quindi in grado di lavorare in entrambe le direzioni di marcia con le stesse prestazioni;
 - 2) macchine combinate per la minima lavorazione o per la preparazione del letto di semina su terreno sodo;
 - 3) seminatrici per semina diretta o seminatrici da sodo a righe, abbinata con attrezzature passive, quindi non mosse tramite la presa di potenza della trattrice.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implicano l'esecuzione di minime lavorazioni oppure semina su sodo.

ALLEGATO 2 - ELENCO PREZZI

Il presente elenco prezzi è stato dichiarato conforme all'art. 53 del reg. CE 1974/2006 dal Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale dell'Università degli Studi di Milano.

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
100	OPERAZIONI PRELIMINARI			
101	Profilo pedologico eseguito mediante l'apertura di una buca di dimensioni idonee, effettuata con mezzo meccanico, comprese le analisi chimiche di cui al punto 102	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 671,40
102	Analisi chimica del terreno: tessitura, pH in acqua, pH in KCL, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, azoto totale, cianuro, capacità di scambio cationico, Ca, Mg, K, P	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 129,11
200	OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO			
203	Preparazione andante del terreno mediante aratura del terreno eseguita con trattrice, fresatura e livellamento e ogni altra operazione idonea a preparare il terreno per l'impianto, escluso solo fornitura e spargimento di fertilizzanti e concimi	ha	€ 171,00	€ 228,00
204	Fornitura di letame da altra azienda	q	E' necessario presentare la fattura	€ 2,25
205	Concimazione di fondo letamica, esclusa la fornitura del letame bovino maturo (almeno 500 q/ha), comprendente il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	ha	€ 193,67	€ 258,23
206	Concimazione di fondo letamica, compreso la fornitura del letame bovino maturo dalla propria azienda (almeno 500 q/ha), il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	ha	€ 646,62	€ 1.293,23
207	Fornitura di concime minerale (riferimento orientativo: NPK 15-15-15)	kg	E' necessario presentare la fattura	€ 0,35
208	Fornitura di ammendante organico	q	E' necessario presentare la fattura	€ 3,89
209	Concimazione organica o minerale di fondo, esclusa la fornitura del concime, compreso il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice	ha	€ 23,25	€ 31,00

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
210	Concimazione organica o minerale localizzata presso le piantine, escluso la fornitura del concime (se chimico, orientativamente con titolo NPK 15-15-15), il carico e lo spargimento con idonei mezzi. Voce di costo non applicabile per talee o astoni	n.	€ 0,06	€ 0,09
211	Tracciamento meccanico del terreno (curvilineo o rettilineo) finalizzato alla posa delle piante	ha	€ 192,50	€ 240,63
212	Movimenti di terra per diversificazione di habitat per la sola tipologia A, costituiti da sterri o riporti di almeno 0,50 metri rispetto al piano di campagna e fino a un metro dal piano di campagna, con pendenza delle scarpate di massimo 20%, formanti almeno una depressione profonda in media 50 centimetri interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento (movimentazione minima di terra, 500 mc/ha)	Ha	€ 1.152,00	€ 1.440,00
213	Calcitazione	q	È necessario presentare la fattura	€ 0,98
214	Torba (sacchi 80 l)	sacco	È necessario presentare la fattura	€ 5,16
215	Scasso, aratura e fresatura per l'impianto di piccoli frutti	ha	€ 967,58	€ 1.290,11
216	Fornitura di concime minerale e correzione del pH (zolfo) per l'impianto di piccoli frutti	q	È necessario presentare la fattura	€ 140,00
217	Concimazione minerale e correzione del pH (zolfo) per l'impianto di piccoli frutti, esclusa la fornitura del concime, compreso il carico e lo spargimento e l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice	ha	€ 23,25	€ 31,00
300	FORNITURA DELLE PIANTINE			
301	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 30 e i 100 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 0,98
302	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 1,48
303	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 151 e i 200 centimetri	n.	È necessario presentare la fattura	€ 1,98

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
304	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 60 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 1,08
305	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 61 e i 100 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 1,78
306	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 2,48
307	Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone per tipologie B e D	n.	€ 1,85	€ 2,18
308	Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone per tipologie B e D	n.	€ 3,21	€ 3,78
309	Fornitura di talee con lunghezza fino a 50 centimetri per impianti di biomassa (tipologia C)	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 0,22
310	Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza fino a 100 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 0,98
311	Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza oltre 100 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 1,78
312	Fornitura di piantine di mirtillo gigante	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 5,00
313	Fornitura piante di melo	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 5,50
400	OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA			
401	Fornitura di diserbante antigerminello, liquido o granulare, con idoneo principio attivo	litro	E' necessario presentare la fattura	€ 23,72
402	Diserbo antigerminello con l'uso di apposita trattrice, esclusa la fornitura di idoneo principio attivo	ha	€ 39,42	€ 46,38
403	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale di buca "a fessura" in terreno mai lavorato, escluso la fornitura delle piante	n.	€ 1,89	€ 2,70
404	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale in terreno precedentemente lavorato, di buche di ridotte dimensioni, escluso la fornitura delle piante	n.	€ 0,45	€ 0,65
405	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con l'ausilio di una trivella montata su trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 40/50 centimetri e larghe 30/50 centimetri, escluso la fornitura delle piante	n.	€ 1,65	€ 2,19

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
406	Messa a dimora di pioppelle con l'ausilio di una trivella montata su trattore da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 100 centimetri e larghe 20/30 centimetri, escluso la fornitura delle piante	n.	€ 2,23	€ 2,97
407	Messa a dimora di piantine in contenitore mediante l'utilizzo del bastone trapiantatore su terreno lavorato, escluso la fornitura delle piante	n.	€ 0,32	€ 0,43
408	Messa a dimora di talee o di astoni in piantagioni per biomassa con trapiantatrice o assolcatore, compreso tracciamento filari (voce 209), eventuale picchettaggio, rincalzatura ed ogni altro onere per considerare il lavoro eseguito a regola d'arte, esclusa solo fornitura del materiale vegetale, concimi e ammendanti	ha	€ 599,24	€ 798,98
500	PACCIAMATURE			
501	Fornitura di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,06 centimetri e larghezza almeno 100 centimetri	m	E' necessario presentare la fattura	€ 0,29
502	Posa voce di costo precedente	m	€ 0,43	€ 0,54
503	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 centimetri e della dimensione orientativa di 50x50 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 0,62
504	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,30	€ 0,43
505	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 centimetri e della dimensione orientativa di 110x110 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 0,77
506	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,60	€ 0,86
507	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato fino a 50 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 1,50
508	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,24	€ 0,34
509	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato oltre 50 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 1,80
510	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,48	€ 0,69
600	PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI			

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
601	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a centimetri 60 centimetri e di diametro orientativo di 13-14 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 0,42
602	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,22	€ 0,32
603	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza oltre 60 centimetri 100 e di diametro orientativo di 13-14 centimetri	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 0,84
604	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,22	€ 0,32
605	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a centimetri 100	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 0,91
606	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,60	€ 0,86
607	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza superiore a centimetri 100	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 1,44
608	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,60	€ 0,86
609	Fornitura di cannuce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 metri)	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 0,19
610	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,15	€ 0,22
611	Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 metri)	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 0,42
612	Posa voce di costo precedente	n.	€ 0,15	€ 0,22
613	Pali di testata completi di ancore e tiranti	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 13,68
614	Posa voce di costo precedente	n.	€ 35,00	€ 40,00
615	Pali intermedi completi di filo di ferro	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 6,56
616	Posa voce di costo precedente	n.	€ 25,00	€ 30,00
700	OPERAZIONI ACCESSORIE			
701	Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 centimetri) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 metri di altezza e di diametro 10-12 centimetri, distanziati di 2,5 metri infissi nel suolo per 50 centimetri, comprese controventature e scalandrini	m	E' necessario presentare la fattura	€ 5,81

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 22 aprile 2014

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
702	Posa voce di costo precedente	m	€ 1,74	€ 2,49
703	Fornitura di cartelli o targhe pubblicitarie come indicato nel paragrafo "impegni"	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 200,00
704	Posa voce di costo precedente	n.	€ 57,54	€ 71,93
705	Miscuglio per semina dell'interfila	kg	E' necessario presentare la fattura	€ 3,62
706	Impianto di irrigazione a goccia	ha	E' necessario presentare la fattura	€ 3.220,00
707	Pali in cemento - altezza 200 centimetri (facoltativo a sostegno dell'impianto di irrigazione) per l'impianto di piccoli frutti completi di fili accessori e minuteria	n.	E' necessario presentare la fattura	€ 3,02